



IL RISICO

Organo di stampa di Assorim – Associazione Risk e Insurance Manager italiani
(www.assorim.it – www.assorimblog.wordpress.com – info@assorim.it)

30 MAGGIO 2011

NUMERO 7

EDITORIALE
(a cura di Filippo Bonazzi)

Consulenza finanziaria “quasi” indipendente

Il Ministero dell'economia e delle Finanze ha pubblicato di recente lo schema che riassume i parametri obbligatori per SRL e SPA che operano nella consulenza finanziaria indipendente (c.d. fee only, cioè con compensi corrisposti esclusivamente dal cliente anziché dalle banche e dalle società che emettono i prodotti finanziari).

Il provvedimento, che ripropone criteri già adottati in precedenza relativamente alla consulenza svolta dalle persone fisiche, è interessante perché potrebbe costituire un utile paradigma per una futura normativa dedicata a persone e società che operano nella consulenza assicurativa indipendente. Il fenomeno, infatti, sebbene meno sviluppato rispetto a quello oramai consolidato nel settore finanziario, è in rapido sviluppo e il legislatore non tarderà ad accorgersene.

Ebbene, lo schema regolamentare si focalizza correttamente sui requisiti richiesti affinché la consulenza possa essere definita “indipendente”: *“non possono essere iscritte all’Albo (dei consulenti finanziari indipendenti, n.d.r.) le società di consulenza finanziaria che intrattengono, direttamente, indirettamente, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, ...”*.

Fin qui tutto bene. Anzi sorprende positivamente il rigore con cui il Ministero ha inteso dettagliare le possibili situazioni di conflitto di interesse, manifestando chiaramente la volontà di garantire una indipendenza di fatto oltre che di diritto del consulente.

Poi, come spesso accade, nell’ultima riga arrivano le sorprese meno gradevoli. Infatti, dopo aver terminato l’elenco delle condizioni ostative all’esercizio della professione, il regolamento precisa: *“... se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti”*.

Quindi il divieto di intrattenere, direttamente e indirettamente, rapporti economici o di altra natura con emittenti (es. banche, SIM, etc.) o intermediari e loro azionisti decade se queste relazioni non sono tali da condizionare l’indipendenza!

E questo, chi lo stabilisce? È ovvio che ciascun consulente tirerà l’acqua al suo mulino interpretando in modo soggettivo e sicuramente “elastico” la possibilità di subire o meno un condizionamento.

E, soprattutto, quando lo si stabilisce? Sì, perché se il conflitto di interessi, abilmente mascherato da qualche consulente poco scrupoloso, emerge dopo anni di attività svolta giocando sull’ambiguità di interpretazioni personali di comodo, benchè sanzionato dalle Autorità di vigilanza avrà comunque provocato nel frattempo danni ingenti alla clientela.

Non si poteva vietare il conflitto di interessi punto e basta, senza se, senza ma e senza però?

È mai possibile che, in Italia, si debbano fare sempre le cose a metà (in tutti i campi)? Anzi, sembra quasi che si faccia tutto il possibile per cambiare le cose il meno possibile, anche a costo di coprirsi di ridicolo! Sì

perché la lettura di una norma come quella in esame non può che scatenare l'ilarità del lettore.

Almeno si è capito che cosa non bisognerà fare quando verrà il momento di normare l'attività di consulenza assicurativa pura. Vedremo.

filippo.bonazzi@assorim.it

Nuove responsabilità per le società comunali

Anche alle società di capitali costituite da enti pubblici si applica il D.lgs. n. 231/2001. La Cassazione penale, con sentenza n. 234 del 10.01.2011, si è espressa in tal senso nel valutare l'applicabilità delle sanzioni previste dal Decreto citato ad una S.p.A. di servizi di smaltimento dei rifiuti partecipata interamente dalla pubblica amministrazione.

La Corte ha ritenuto che laddove esista un'attività economica, ancorché esercitata per ottemperare a funzioni costituzionalmente garantite (es. tutela del diritto alla salute o dell'ambiente), la società incaricata non è immune dalla responsabilità penale prevista dal D.lgs. n. 231.

Questa decisione presenta nuovi rischi per le società interessate e per i loro amministratori.

Innanzitutto, per le società, relativamente alle sanzioni patrimoniali ed interdittive previste dal Decreto al verificarsi di alcuni reati presupposto commessi dai manager. È lecito interrogarsi soprattutto sugli effetti che potrebbero produrre sull'attività dell'ente le sanzioni interdittive (es. divieto a contrarre per un periodo di tempo), considerato che queste società vengono costituite proprio per garantire un servizio pubblico che, per sua natura, non può essere interrotto.

Poi, per i membri del Consiglio di amministrazione, per via del loro ruolo bivalente di amministratori di una società formalmente privata ma destinata a promuovere e salvaguardare un interesse collettivo. Le ricadute patrimoniali sugli organi di controllo derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra citate (con conseguente azione di rivalsa dell'ente nei loro confronti) sarebbero notevolissime, per via dell'inevitabile amplificazione (anche mediatica) della loro "duplice" responsabilità.

È consigliabile che società e amministratori verifichino, in primo luogo, l'efficacia della polizza di assicurazione RC amministratori anche relativamente a questo nuovo rischio. In secondo luogo, che si dotino preventivamente di un adeguato "modello organizzativo" che rappresenta, secondo le disposizioni già contenute nel Decreto, un'esimente di responsabilità nel caso in cui si verifichi comunque un reato presupposto.

Previdenza integrativa in difficoltà

Secondo un'indagine condotta dalla Cgia di Mestre, negli ultimi due anni il rendimento del TFR lasciato in azienda è stato del 4,7% a fronte di un 1,7% riconosciuto dai fondi pensione negoziali. Il rendimento dei fondi pensione aperti, invece, sarebbe stato addirittura negativo.

La modesta performance finanziaria potrebbe rappresentare una tra le principali ragioni del modesto interesse dimostrato dagli italiani verso la previdenza integrativa.

Sanzioni ISVAP

Nel solo mese di febbraio 2011 l'Isvap ha comminato sanzioni ad intermediari assicurativi per un totale di euro 3.799.177,56 (fonte: Assinews n. 220).

Il numero delle sanzioni ammonta a 390, con un importo medio pari ad euro 9.741,00.

APPRENDIMENTO

Tra le violazioni più frequenti ricorrono il mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e varie irregolarità nell'emissione delle polizze.

Formazione

L'Unione Industriali della provincia di Treviso organizza il workshop "La responsabilità civile per danno ambientale: tutela in forma assicurativa". A Treviso, il 12 luglio. Info: 0422/294248.

Confindustria Belluno organizza il workshop "La responsabilità degli amministratori di società e la gestione del rischio risarcitorio: aspetti legali e soluzioni assicurative". A Belluno, il 23 giugno. Info: 0437/951226.

Recensioni

D. Cerini – V. Gorla, Il danno da prodotto, regole, responsabilità, assicurazione, Torino, Giappichelli, 2011.

Il volume offre un aggiornamento tematico in tema di responsabilità da difetto di prodotto. Una prima parte giuridica fa il punto sulle più recenti novità giurisprudenziali in materia, nonché sull'inquadramento della responsabilità nel Codice civile e nel Codice del consumo.

Successivamente la trattazione si focalizza su alcuni aspetti particolari della responsabilità, quali quelli derivanti dalla produzione di prodotti biomediacali e da inquinamento conseguente a difetto di prodotto.

L'ultima parte è dedicata all'assicurazione rc prodotti.

L'IRRIVERENTE

Problemi nuovi e teste vecchie

Un'azienda di medie dimensioni viene contattata da un broker che si propone quale intermediario relativamente alla gestione dell'intero programma assicurativo. L'azienda ringrazia e si riserva di valutare la proposta. Passa qualche tempo e il broker torna alla carica. L'azienda dimostra un tiepido interesse e dichiara apertamente che ci sta ancora pensando.

Nel frattempo, altri broker formulano proposte analoghe nella forma e nei contenuti. Stessa risposta dell'azienda e stesso pressing degli intermediari. Anzi, con il passare dei mesi il pressing aumenta. Dato che il responsabile assicurativo aziendale (in questo caso il direttore amministrativo) pare titubante, i broker provano, a turno, ad aggirare l'ostacolo contattando direttamente il rappresentante legale o un azionista, insomma "chi conta di più", sfruttando conoscenze personali, raccomandazioni e promettendo capacità organizzative e professionali strabilianti.

Ovviamente, il "chi conta", dopo aver incontrato ciascun intermediario più per educazione che per altro, lo rimanda al responsabile amministrativo delegato alla gestione delle polizze.

Alla fine, quest'ultimo, sommerso (ed esasperato) da proposte molto simili, dalla forma sofisticata e dai contenuti generici, ha un'idea: mettere in concorrenza tra loro gli intermediari che si sono proposti. Apriti cielo!

Telefonate indignate di broker che non capiscono perché l'azienda non è rimasta "folgorata" dalla loro offerta e non gli ha conferito un mandato in esclusiva sulla fiducia. Altri si dichiarano (anche per iscritto) sconcertati perché un'impresa privata ha inteso attivare una forma di negoziazione delle polizze simile a quella che utilizzano gli enti pubblici pur non essendo obbligata a farlo per legge.

Qualcuno, nella foga del momento, arriva a minacciare, sempre per iscritto, di essere in grado di "bloccare il mercato" con un semplice giro di telefonate alle direzioni generali delle principali compagnie così da

boicottare la selezione dell'offerta assicurativa.

Tutte queste argomentazioni, tra il puerile e il ridicolo, non producono altro effetto se non quello di indispettare il cliente il quale rafforza la sua convinzione circa l'opportunità di delegare il meno possibile all'esterno scelte di politica assicurativa aziendale, di considerare il broker un mero fornitore di prodotti e di spersonalizzare il più possibile le relazioni con il mercato assicurativo.

Casi del genere sono abbastanza frequenti. Prevale la forma sulla sostanza, l'approccio fiduciario al problema su quello tecnico, la logica clientelare su quella professionale.

Tutto ciò si scontra con la crescente complessità che caratterizza l'attività d'impresa. Una complessità trasversale a tutte le funzioni aziendali, dalla produzione al personale, dall'amministrazione alla qualità, dalla sicurezza alle assicurazioni.

E a problemi complessi devono corrispondere soluzioni tecniche adeguate, più raffinate e moderne.

Certamente, soluzioni più complesse richiedono persone in grado di progettarle ed applicarle, cioè dotate del necessario capitale intellettuale. Nel caso in esame, è evidente che reazioni non appropriate poste in essere da professionisti professionalmente (e culturalmente) non adeguati hanno compromesso il buon esito di una trattativa e la possibilità di stabilire relazioni proficue con il cliente anche in futuro.

Inizia a diventare urgente per compagnie e intermediari un rinnovamento delle strategie commerciali, cosa che presuppone, però, un cambio di mentalità e, se necessario, di persone. Occorrono operatori del settore assicurativo più professionalizzati perché dotati non solo delle necessarie competenze tecniche ma anche di requisiti culturali individuali che consentano un approccio innovativo ai problemi. Non è tanto una questione caratteriale, ma piuttosto di attitudine concreta ad accompagnare il cambiamento in corso nel contesto economico e sociale di riferimento, abbandonando definitivamente anacronistici atteggiamenti da imbonitore.

Assorim

Via del turco, 29
44100 Ferrara
P.I. 01810790384

Fax

0532/248387

info@assorim.it

www.assorim.it

www.assorimblog.wordpress.com

ASSORIM è un'associazione non profit costituita da risk e insurance managers.

L'Associazione si fonda su tre pilastri:

- 1. servizi ai Soci:** attraverso attività formative ed informative, valorizzare ed incrementare continuamente il capitale intellettuale e il patrimonio di conoscenza dei Soci
- 2. relazioni:** attivare una rete di relazioni formali (con organismi istituzionali) e informali (tra Soci) che stimolino la cooperazione e la creazione di una comunità professionale
- 3. etica:** garantire la completa estraneità dei Soci e dell'Associazione ad ogni attività afferente all'assicurazione o all'intermediazione assicurativa.

Quota annuale di iscrizione ad Assorim: euro 200,00.

La quota annuale comprende anche l'abbonamento alla newsletter "Il Risico".

Quota annuale di abbonamento alla sola newsletter "Il Risico": euro 120,00.

Eventuali commenti possono essere trasmessi all'indirizzo info@assorim.it

E' vietata la riproduzione totale o parziale de "Il Risico" senza consenso dell'editore.